



COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N°2 Reg. delib.	Ufficio competente AREA FINANZIARIA N. proposta 1
---------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

Oggi **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **19.00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta **Pubblica** di **1^a convocazione** il Consiglio Comunale così composto:

		Presenti	Assenti
1	BAIETTA SAMUELE	X	
2	CADURA LUIGI	X	
3	ACCORDINI ANTONIO		X
4	BENEDETTI EMMA	X	
5	GIRELLI NADIA	X	
6	BONSAVER LUCIANO	X	
7	GATTO STEFANO	X	
8	FIORATO FRANCESCO	X	
9	QUARELLA DAVIDE		X
10	ALIPRANDI SIMONE	X	
11	MASCANZONI LORENZO	X	

		Presenti	Assenti
12	SERPELLONI MARIANNA	X	
13	MARCHIORI FRANCESCO	X	
14	MARAI SILVIA		X
15	PEDROTTI DAVIDE	X	
16	BORGHETTI VITTORIA	X	
17	FORNASER MANUEL	X	
		14	3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Letizia Elena.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASCANZONI LORENZO nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

Sono presenti gli assessori Sigg.: Zanolli Paola, Marconi Alberto, Lavarini Rosanna e Boscaini Paola.

E' assente l'assessore Quarella Gianluca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016." che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente dal responsabile AREA FINANZIARIA Sig./Sig.ra Simonetta Bogoni e dal responsabile dell'AREA FINANZIARIA Simonetta Bogoni;

PRESO atto che con verbale n. 45 del 12.01.2017 (prot. n. 783 del 13.01.2017) è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000;

SENTITI gli interventi relativi al punto in oggetto riportati nella trascrizione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 30/01/2017 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione;

RITENUTO, opportuno, di far proprie le predette motivazioni;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 14 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 3 Consiglieri Comunali (Accordini Antonio, Quarella Davide, Marai Silvia).

Con votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n.	11	(Baietta, Pedrotti, Cadura, Benedetti, Girelli, Bonsaver, Gatto, Fiorato, Aliprandi, Mascanzoni e Serpelloni)
voti contrari	n.	0	
Astenuti	n.	3	(Marchiori, Borghetti e Fornaser)

Su n. 14 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si procede con la votazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 14 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 3 Consiglieri Comunali (Accordini Antonio, Quarella Davide, Marai Silvia).

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione palese per alzata di mano

voti favorevoli	n.	11	(Baietta, Pedrotti, Cadura, Benedetti, Girelli, Bonsaver, Gatto, Fiorato, Aliprandi, Mascanzoni e Serpelloni)
-----------------	----	----	---

voti contrari	n.	0
---------------	----	---

Astenuti	n.	3	(Marchiori, Borghetti e Fornaser)
----------	----	---	-----------------------------------

Su n. 14 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

Estratto del verbale relativo al punto 2 dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 30/01/2017

PUNTO 2 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.

Lascio la parola per la relazione all'Assessore al Bilancio Alberto Marconi. >>

Parla l'Assessore Marconi:

<< Buonasera a tutti quanti. Quello che andiamo ad approvare questa sera è un Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge 193 del 2016. E' una possibilità che è stata data con l'ultima manovra finanziaria alla quale, possono aderire anche i Comuni che non si avvalgono della riscossione Equitalia, a seguito dell'approvazione di un apposito Regolamento, che è quello che andiamo a fare questa sera. Nel Regolamento vengono previste la possibilità di definizione agevolata di tutte quelle che sono le entrate Comunali relative alla parte tributaria, e anche alle sanzioni del Codice della Strada. Questa definizione permette, per quanto riguarda le entrate Comunali, di andare, per quando riguarda l'imposta, andare ad estinguere il proprio debito senza andare a corrispondere le sanzioni, e quindi, versando le somme a titolo di capitali ed interessi, spese di riscossione, di notifica, e le eventuali spese per le procedure cautelari sostenute dall'Ente riscossore. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per il Codice della Strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora. La possibilità di avvalersi di questa definizione, a seguito di un apposita istanza da presentare entro maggio, e prevede la possibilità di rateizzare l'importo in un numero massimo di 4 rate nel limite del mese di settembre 2018. Sulle rate successive alla prima, decorrono gli interessi nella misura del tasso legale. È una possibilità che viene data ai contribuenti che sono in debito con il Comune e questo Regolamento permette di equiparare il Comune di Pescantina a quelli che sono gli altri enti che si avvalgono del servizio di Equitalia. >>

Parla il Presidente:

<< Se ci sono degli interventi. >>

Parla l'Assessore Marconi:

<< Sì, scusa, è stato accolto il parere favorevole del Collegio dei Revisori e della Commissione Regolamenti. >>

Parla il Presidente:

<< Se ci sono interventi, se ha terminato l'esposizione. Consigliere Baietta. >>

Parla il Consigliere Baietta:

<< Sì, buonasera. Volevo sapere semplicemente se si sa quanto dovrebbe essere il costo, o se c'è un costo per questo recupero crediti da parte del Comune. Questa operazione di recupero crediti, ha un costo sul Comune? >>

Parla l'Assessore Marconi:

<< Allora, un costo diretto no, nel senso che sarà a seguito dell'approvazione di questo Regolamento, l'ufficio andrà a predisporre un modello che si renderà disponibile on-line, sul quale poi, verrà fatta l'istanza. Possono esserci dei costi per poi eventuale notifica dell'accoglimento

dell'istanza. Dei costi indiretti relativi al mancato incasso da parte delle somme che sono state definite interessi o sanzioni che erano sanzioni che comunque, erano iscritte, si tratta di importi per il quale il Comune di Pescantina ha affidato all'Ente riscossore l'attività di riscossione, per la quale sono state avviate le procedure esecutive, e in tempo il Comune di Pescantina è tenuto a sostenere dei costi per queste somme, relative ad attività di recupero, somme debitorie. >>

Parla il Presidente:

<< Se vuole integrare il Sindaco. >>

Parla il Sindaco:

<< Cerco di interpretare la volontà del Consigliere Baietta. Non è un'operazione di recupero crediti, ma si tratta di un'operazione in cui viene concesso al contribuente la possibilità di definire un debito che ha nei confronti del Comune. Quindi, ovviamente, il Comune per far questo, rinuncia a riscuotere la parte sanzionatoria. Quindi, riscuote per intero la quota capitale e la parte degli interessi, non riscuote la parte delle sanzioni. Questo è quello che può essere, diciamo, un aspetto negativo. La parte positiva è che si va a riscuotere queste somme, evitando, magari, delle azioni di riscossione coattiva che potrebbero essere anche dispendiose e magari non approdare alla riscossione di questi crediti. Quindi è un trattamento di favore per il contribuente che lo stato fa con Equitalia, che i Comuni che si servono di Equitalia fanno automaticamente per disposizione di Legge, i Comuni che non si servono di Equitalia per poterlo fare, devono approvare questo Regolamento entro la giornata di oggi. Per quello che riguarda i Bilanci dei Comuni, tenete presente che, queste somme che non vengono pagate, non sono mai state messe a Bilancio, nel senso che nel Bilancio del Comune, quelle che sono le somme per sanzioni e interessi, vengono messi a Bilancio solo dopo l'avvenuta riscossione. Siccome qui parliamo di somme non ancora riscosse, queste somme nel Bilancio del Comune non ci sono. Quindi, non ci sarà un effetto sul Bilancio del Comune. >>

Parla il Presidente:

<< Altri interventi? Consigliere Marchiori. >>

Parla il Consigliere Marchiori:

<< Sì, buonasera. Volevo solo fare una domanda se, naturalmente, se è possibile avere una risposta in termini numerici, avete come dire, un'idea rispetto alle somme relative a questi crediti inevasi e che potrebbero essere oggetto dell'istanza, appunto, di adesione prevista dal Regolamento, a quanto più o meno potrebbe ammontare, per quanto riguarda il Comune di Pescantina?>>

Parla il Presidente:

<< Sì, lascio la parola all'Assessore. Ne abbiamo discusso anche in Commissione. >>

Parla l'Assessore Marconi:

<< Sì, le somme che il Comune di Pescantina ha iscritto a ruolo e che stanno seguendo le varie procedure esecutive e quindi, sono a diversi livelli con fermi o con altre azioni, ammontano a circa 650.000 Euro. Riguardano diverse entrate e vanno dall'acquedotto al Codice della Strada, imposte Comunali di ICI, IMU ecc. e riguardano un po' tutto. >>

Parla il Presidente:

<< Altri interventi? Consigliere Borghetti. >>

Parla il Consigliere Borghetti:

<< E la parte delle sanzioni? Che importo è? >>

Parla l'Assessore Marconi:

<< In questo momento mi sfugge. L'importo che è stato iscritto a ruolo di 650.000 Euro, ho chiesto stamattina. >>

Parla il Consigliere Borghetti:

<< Che cosa incide un 2%, un 3%? Un 5%? >>

Parla il Sindaco:

<< All'interno di quella cifra, ci sono anche sanzioni del Codice della Strada, le quali sono sanzioni e basta, quindi, insomma. >>

Parla il Consigliere Borghetti:

<< No. Qui parliamo solo ed esclusivamente della sanzione che viene applicata in caso di mancato pagamento del tributo, o della sanzione..? >>

Parla il Sindaco:

<< Parliamo di somme che sono già iscritte a ruolo quindi, perché non sono state pagate. >>

Parla il Consigliere Borghetti:

<< No, no, ma quello che si va a rinunciare, è solamente la parte sanzionatoria perché i capitali, interessi, spese di procedura, spese legali, si recupera tutto. >>

Parla il Sindaco:

<< Si recupera tutto. Per la parte delle imposte. Per la parte delle sanzioni del Codice della Strada, siccome quello che viene messo a ruolo è una sanzione, per cui, non si rinuncia alla sanzione, lì si perdono gli interessi, in realtà. >>

Parla il Consigliere Borghetti:

<< Come si perdono gli interessi? Cioè no, quella sanzione diventerebbe la somma capitale e gli interessi, perché poi, nel caso di mancato pagamento della sanzione prevista dal Codice della Strada, si aggiungerebbe un'ulteriore sanzione. Si aggiungono solo gli interessi. >>

Parla l'Assessore Marconi:

<< E' l'oggetto della definizione è all'articolo 2 dove abbiamo per le entrate Comunali e i debitori

possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, versando le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi, le spese relative alla riscossione coattiva, le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, e le spese relative alle eventuali procedure cautelari ed esecutive. Mentre, per quanto di diverso... >>

Parla il Presidente:

<< Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. 11 favorevoli. Baietta e Pedrotti, e quelli della maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 Borghetti, Fornaser, Marchiori. Facciamo l'immediata eseguibilità della deliberazione. Chi è favorevole alzi la mano. Sempre 11. Contrari? Nessuno. Astenuti 3. La deliberazione è approvata.



COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona

Il sottoscritto ALBERTO MARCONI avanza al *Consiglio Comunale* la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.**

L'AMMINISTRATORE COMUNALE
(ALBERTO MARCONI)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

☒ Il/La sottoscritto/a Simonetta Bogoni, quale Responsabile AREA FINANZIARIA, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

☒ **Parere Favorevole** ☐ per le motivazioni allegate alla presente proposta

☐ **Parere NON Favorevole** ☐ per le motivazioni allegate alla presente proposta

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

☐ la presente proposta non necessita di parere di regolarità tecnica trattandosi di mero atto di indirizzo.

Pescantina, li 10/01/17

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
Simonetta Bogoni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

☒ Il sottoscritto, Bogoni dott.ssa Simonetta, quale Responsabile dell'area Finanziaria esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

☒ **Parere Favorevole** ☐ per le motivazioni allegate alla presente proposta

☐ **Parere NON Favorevole** ☐ per le motivazioni allegate alla presente proposta

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

PRENOTAZIONE IMPEGNO n. _____ al Cap. _____ del B.P. 2016
ACCERTAMENTO n. _____ al Cap. _____ del B.P. 2016

☐ La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pescantina, li 10/01/17

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
(Bogoni dott.ssa Simonetta)

Proposta : AREA FINANZIARIA\\TRIBUTI/RAPPORTI CON
PARTECIPATE/SUAP/COMMERCIO

Anno : 2017

Numero proposta : 1

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

RITENUTO di disciplinare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, che si compone di n° 8 articoli;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) che determina le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO, altresì, che è stato richiesto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata di tutte le entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, dal 2000 al 2016;
3. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Concessionario della riscossione coattiva delle entrate comunali;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- Parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.



COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30 GEN. 2017

Sommario

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Oggetto della definizione agevolata	3
Art. 3	Istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Art. 4	Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 5	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Art. 6	Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	5
Art. 7	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Art. 8	Procedure cautelative ed esecutive in corso	5
Art. 9	Disposizioni finali	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

- 1) Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
- 2) Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario della riscossione apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.
- 2) L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
- 3) Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro **60** giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
 - b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
 - c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
 - d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.
- 2) Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale.
- 3) Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 4) La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- 2) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

- 1) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

- 1) Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

- 1) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2) Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.



13/1/2017
Nr. 0000783
Titolario
05

COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

Verbale n. 45 del 12 gennaio 2017

Il Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Pescantina composto da:

Rag. Fernando Tebaldi (Presidente)

Rag. Ivan Tognolo (Componente)

Dott. Dorino Conte (Componente)

di comune accordo, decidono di verbalizzare in data odierna le attività svolte a seguito ricezione da parte della Dott.ssa Simonetta Bogoni via mail della proposta delibera C.C. n. 1/2017 avente oggetto "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento – ex Decreto Legge n. 193 del 2016."

P R E S O A T T O

- della proposta di delibera consigliare 1/2017 avente oggetto quanto sopraesposto;
- che il testo del regolamento allegato alla citata proposta di delibera è stato redatto recependo le indicazioni fornite dall'IFEL sul tema;
- del parere favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area finanziaria Dott.ssa Simonetta Bogoni in data 10 gennaio 2017;
- del parere favorevoli di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Simonetta Bogoni in data 10 gennaio 2017;

V I S T O

- l'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000;

E S P R I M E

parere tecnico favorevole.

Il Presidente rag. Fernando Tebaldi condivide il parere ma non è in grado di sottoscriverlo per un grave infortunio alla mano destra.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Del Comune di Pescantina

Rag. Ivan Tognolo

Dott. Dorino Conte

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MASCANZONI LORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Letizia Elena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 (relata di pubblicazione n. 210).

Pescantina, li 20 FEB. 2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
dott. Emilio Gozzi

L'ADDETTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Cristina Venturi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il : 30 GEN. 2017

- ☐ a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
☒ a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li 20 FEB. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Letizia Elena

IL VICESEGRETARIO
Dott. Emilio Gozzi

La presente deliberazione è stata:

☐ REVOCATA/ANNULLATA con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____